

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Desidero dare all'onorevole Giaccone la stessa preghiera che ho dato poco fa, perchè si tratta dell'identica disposizione e della stessa interpretazione.

Spero che egli si contenti di quella dichiarazione a proposito di questa nuova aggiunta, e quindi egli ritiri l'emendamento.

GIACCONE. In seguito a questa dichiarazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'articolo 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà esser convenuta nella stessa udienza di cui all'articolo 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità ai termini del diritto comune.

(È approvato).

Art. 15.

Salva la facoltà di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo, soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non minore di sei anni e non eccedente i diciotto a loro scelta, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all'alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore dopo tre mesi dalla sca-

denza, è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l'affrancazione delle decime de' censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

MONTI GUSTAVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MONTI GUSTAVO. Io chiedo la soppressione di questo comma: «In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale».

Chiedo il ritorno puro e semplice al diritto comune.

Qui non è giustificata questa disposizione nè da ragione di urgenza, nè da ragione politica. Torniamo al codice civile: le parti risolvano secondo il diritto comune le controversie in relazione a questa mancanza di pagamento. Ridurre a tre mesi il termine, mi pare sia una iniquità (la parola rappresenta tutto il mio pensiero).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo accettare la sua proposta di soppressione: è un diritto speciale, e appunto per questo si è fatta una disposizione speciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Cosa propone?

PRESIDENTE. La soppressione del terzo comma.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La soppressione è impossibile.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, mantiene l'articolo com'è. L'onorevole ministro non accetta la sua proposta di soppressione, onorevole Monti...

MONTI GUSTAVO. Chiedo la divisione.

PRESIDENTE. Allora metterò a partito i primi due comma dell'articolo 15 di cui fu già data lettura.

Coloro che approvano questi due comma sono pregati di alzarsi.

(Sono approvati).